

Società. La Cassazione riconosce possibile l'applicazione delle regole dettate per le Srl

Creditori prima dei soci anche nelle piccole Spa

Sì alla «postergazione» del rimborso del finanziamento

La norma, dettata in tema di Srl dall'articolo 2467 del Codice civile, sulla postergazione del **credito** al rimborso del “**finanziamento soci**” rispetto ai crediti dei **creditori** non soci, si applica anche alle Spa che abbiano una struttura simile (ad esempio: la compagine sociale ristretta) a quella immaginata dal legislatore come struttura tipica della Srl. È quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 14056 del 7 luglio 2015, destinata, per il fatto di essere la prima intervenuta in questa materia e per la sua rilevanza, ad avere una menzione di rilievo nei manuali di diritto societario.

A motivazione della sua sentenza, la Suprema corte, preso atto che «anche imprese di modeste dimensioni e con **compagni sociali familiari** o comunque ristrette (“chiuse”) possono essere esercitate nella forma della società per azioni», afferma che in tali contesti si giustifica l'applicazione dell'articolo 2467 del Codice civile, «la cui ratio è appunto quella di regolare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”» che si verificano per effetto della convenienza dei soci a ridurre la loro esposizione al rischio d'impresa, ponendo, a disposizione della società, risorse finanziarie nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento.

L'articolo 2467 del Codice civile, dettato in tema di Srl e introdotto nel nostro sistema dalla riforma del diritto societario del 2003, dispone che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori (e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito); per “finanziamenti dei soci a favore della società” si intendono quelli, in qualsiasi forma effettuati, che siano concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Fin dall'indomani della riforma si è ampiamente discusso in dottrina se l'articolo 2467 del Codice civile contenga una norma applicabile al ristretto perimetro della Srl oppure se tale norma sia da intendere come espressione particolare di un principio generale e, quindi, si renda applicabile anche alla Spa in via di interpretazione analogica o estensiva.

La questione dell'applicabilità alla Spa di una norma dettata in tema di Srl (o viceversa) ha, tra l'altro, una portata maggiore rispetto al mero caso del “prestito-soci”. Infatti, da quando è entrata in vigore la riforma del diritto societario, si è sempre più consolidata la tesi per la quale i due modelli societari non sono organizzati dal legislatore come “vasi comunicanti”, con la conseguenza che delle norme dettate per uno di tali modelli non si può fare un acritico “taglia-incolla” nell'altro modello. E non è stato questo un percorso facile, per il fatto che, ante 2004, si era consolidata l'abitudine a un principio esattamente opposto, e cioè quello per il quale tutte le volte che la Srl non offriva una propria specifica normativa, si doveva pescare a piene mani nella normativa della Spa.

Per la prima volta la Cassazione dunque si occupa del problema dell'applicabilità dell'articolo 2467 del Codice civile anche alle Spa e lo risolve in modo positivo nel caso in cui si abbia a che fare con una Spa che sia strutturata così come è stato pensato dal legislatore il modello astratto della Srl: e cioè una società a ristretta base sociale, nella quale è assai rilevante la figura dei soci (che, nella gran parte dei casi, sono anche componenti dell'organo amministrativo della società); quando invece la Spa è immaginata dalla legge come una società a larga base di soci, i quali sono interessati

CORRELATI

Socio con quote ridotte: rimedio reale se il no è senza motivi

Socio con quote ridotte: rimedio reale se il no è senza motivi

Danni alla società, il risarcimento non spetta al socio

Comunicazioni dei beni ai soci e dei finanziamenti

Così scatta l'abuso di maggioranza

non tanto a partecipare alla governance della società quanto ad ottenere dagli amministratori una gestione che distribuisca un reddito periodico per i soci e che incrementi il valore della società in modo che, in caso di vendita delle azioni, possa maturare una plusvalenza.

È noto tuttavia che la maggior parte delle Spa italiane sono società che, del modello ipotizzato dal legislatore, hanno poco o nulla, essendo caratterizzate dalla presenza di pochi soci e dalla notevole rilevanza di essi nella vita quotidiana della società.

La sentenza n. 14056 è pertanto importante in quanto non solo introduce nella Spa la disciplina della postergazione del rimborso del “prestito soci” ai crediti dei creditori non soci (il cui confinamento alla sola Srl era ritenuta una delle principali ragioni che sospingevano a scegliere la Spa come impalcatura per esercitare una data attività economica piuttosto che la forma della Srl) ma anche, e forse soprattutto, perché implicitamente detta il principio generale del possibile travaso alla Spa delle norme della Srl (principio che potrebbe portare a rendere applicabili alla Spa anche norme diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 2467 del Codice civile).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelo Busani